



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0449(COD)

6.9.2012

EMENDAMENTI 20 - 42

Progetto di relazione
Anthea McIntyre
(PE491.149v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020")

Proposta di regolamento
(COM(2011)0913) – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

AM\911487IT.doc

PE494.709v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegReport

Emendamento 20
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.

Emendamento

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria **e le relative frodi, in modo da migliorare l'efficienza dell'economia europea e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.**

Or. en

Emendamento 21
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La Commissione ha effettuato la valutazione d'impatto nel 2011, onde stabilire se proseguire o meno il programma.

Emendamento

(5) La Commissione ha effettuato la valutazione d'impatto nel 2011, onde stabilire se proseguire o meno il programma. **Il risultato ottenuto è stato un rinnovamento del programma che ne ha migliorato gli obiettivi e la metodologia.**

Or. es

Motivazione

Spiegazione del risultato della valutazione d'impatto.

Emendamento 22
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni,

Emendamento

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni **amministrative e finanziarie in conformità del regolamento (UE) n. XXXX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione.**

Or. en

Emendamento 23
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione

Il programma **contribuisce a rafforzare la** cooperazione transnazionale **per la protezione dell'euro a livello dell'Unione e a livello internazionale e a rendere più efficaci tali operazioni** sulla base di migliori pratiche, norme comuni e formazione specializzata comune.

Emendamento

Il programma **comporterà un rafforzamento della** cooperazione transnazionale **sia all'interno che all'esterno dell'Unione, focalizzandosi in particolare sugli Stati membri o sui paesi terzi che presentano i più alti tassi di contraffazione dell'euro in base alle relazioni elaborate dalle autorità competenti e realizzando tale cooperazione** sulla base di migliori pratiche, norme comuni e formazione specializzata comune.

Emendamento 24
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione, anche con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Emendamento

L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione **e uno scambio delle migliori prassi**, anche con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 25
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione, anche con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Emendamento

L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione, anche con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali **ed enti privati che abbiano sviluppato e accreditato conoscenze tecniche e/o**

squadre specializzate nell'individuazione di banconote e monete contraffatte.

Or. es

Motivazione

È opportuno che il programma tenga conto, per la prima volta, degli enti privati, visto che molti di essi destinano parte del bilancio alla formazione e alla preparazione dei loro dipendenti all'individuazione di banconote e monete contraffatte, nonché istituiscono o sono dotati di squadre specializzate nella loro individuazione.

Emendamento 26
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i magistrati *e* i giuristi specializzati in questo settore;

Emendamento

d) i magistrati, i giuristi ***e i membri dell'ordine giudiziario*** specializzati in questo settore;

Or. es

Motivazione

È opportuno includere il maggior numero di operatori possibile, onde contribuire a una corretta attuazione del programma.

Emendamento 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) i cittadini dell'Unione, che è opportuno informare, mediante campagne educative e di sensibilizzazione sulla contraffazione dell'euro, riguardo alle modalità per essere protetti nel consumo corrente.

Emendamento 28
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) gli enti privati che abbiano sviluppato e accreditato conoscenze tecniche o squadre specializzate nell'individuazione di banconote e monete contraffatte.

Or. es

Motivazione

È opportuno che il programma tenga conto, per la prima volta, degli enti privati, visto che molti di essi destinano parte del bilancio alla formazione e alla preparazione dei loro dipendenti all'individuazione di banconote e monete contraffatte, nonché istituiscono o sono dotati di squadre specializzate nella loro individuazione.

Emendamento 29
Antigoni Papadopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo scambio d'informazioni, in particolare attraverso l'organizzazione di seminari, riunioni e seminari mirati, tirocini e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe. Lo scambio di informazioni verterà, tra l'altro su quanto segue:

a) lo scambio **e la divulgazione** d'informazioni, in particolare attraverso l'organizzazione di seminari, riunioni e seminari mirati, tirocini e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe. Lo scambio di informazioni verterà, tra l'altro su quanto segue:

Or. en

Emendamento 30
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

(a) lo scambio d'informazioni, *in particolare* attraverso *l'organizzazione di seminari, riunioni e seminari mirati*, tirocini e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe. Lo scambio di informazioni verterà, tra l'altro su quanto segue:

Emendamento

a) lo scambio d'informazioni attraverso tirocini *mirati* e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe. Lo scambio di informazioni verterà, tra l'altro su quanto segue:

Or. en

Emendamento 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– i dati tecnici e statistici pertinenti sulla base della banca dati sulla valuta contraffatta della BCE;

Or. en

Emendamento 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– qualsiasi misura che consenta di costituire a livello europeo strumenti

qualsiasi misura che consenta di costituire a livello europeo strumenti didattici

didattici (raccolte della legislazione dell'Unione europea, bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica) o applicazioni di sostegno informatiche (quali software);

(raccolte della legislazione dell'Unione europea, bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, ***un registro degli oggetti a forma di moneta che potrebbero essere utilizzati indebitamente come monete da un euro***, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica) o applicazioni di sostegno informatiche (quali software);

Or. en

Emendamento 33
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione.

Emendamento

c) sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione, ***in conformità delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3.***

Or. es

Emendamento 34
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nel quadro del programma non può superare l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel

Emendamento

4. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nel quadro del programma non può superare l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel

programma di lavoro annuale di cui all'articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supererà il 90% dei costi ammissibili.

programma di lavoro annuale di cui all'articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supererà il 90% dei costi ammissibili.

Questo aumento del cofinanziamento è necessario al fine di dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, onde poter realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell'euro.

Or. es

Motivazione

Questo aumento del cofinanziamento è motivato, in quanto occorre evitare che determinati progetti non vengano completati per mancanza di fondi.

Emendamento 35 Anthea McIntyre

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, che definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di ***attuazione*** e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di ***attuazione*** orientativo. Essi comprendono, per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di valutazione ***fondamentali*** e il tasso massimo di cofinanziamento.

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo ai programmi di lavoro annuali, che definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di ***esecuzione*** e il loro importo complessivo, ***compresi gli adeguamenti alla ripartizione della dotazione di bilancio.*** Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di ***esecuzione*** orientativo. Essi comprendono, per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 36
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, che definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. Essi comprendono, per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

Emendamento

Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, che definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, **la modalità di finanziamento** e un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. Essi comprendono, per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

Or. es

Motivazione

È opportuno aggiungere la modalità di finanziamento delle azioni, giacché non può rientrare nella descrizione delle azioni. Per la protezione dell'euro non è necessario introdurre atti delegati; occorre infatti evitare una maggiore rigidità, per conferire efficacia e flessibilità alla gestione e alle azioni previste dai programmi.

Emendamento 37
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

La dotazione stanziata per le azioni di comunicazione che la Commissione svolgerà ai sensi del presente regolamento deve includere anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea.

Emendamento

La dotazione stanziata per le azioni di comunicazione che la Commissione svolgerà ai sensi del presente regolamento deve includere anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea **nel contesto**

dell'ambito di applicazione del programma.

Or. en

Emendamento 38
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

La dotazione stanziata per le azioni di comunicazione che la Commissione svolgerà ai sensi del presente regolamento deve includere anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 39
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il programma sarà attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, in sede di comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE e Europol. La Commissione *si adopera per garantire* la coerenza e la complementarità tra il presente programma d'azione dell'Unione europea e altri programmi e attività pertinenti.

Emendamento

1. Il programma sarà attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, in sede di comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE e Europol. La Commissione *garantisce* la coerenza e la complementarità tra il presente programma d'azione dell'Unione europea e altri programmi e attività pertinenti.

Emendamento 40
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi [del presente regolamento], gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi [del presente regolamento], gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, **mediante** sanzioni **amministrative e finanziarie** efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 41
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto **presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti**, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi

Emendamento

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare **indagini, compresi** controlli e verifiche sul posto, secondo le **disposizioni e** procedure stabilite dal **regolamento (CE) 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal** regolamento (Euratom, CE)

finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti *relativi ai finanziamenti stessi*.

n. 2185/96 *del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità*, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti *finanziati nell'ambito del programma*.

Or. en

Emendamento 42
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Fatti salvi *il primo e il secondo comma*, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione *e i contratti* conclusi in applicazione del presente regolamento *devono abilitare* espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali *revisioni, controlli e verifiche sul posto*.

Emendamento

4. Fatti salvi *i paragrafi 1, 2 e 3*, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, *i contratti e* le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento *contengono disposizioni che autorizzano* espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali *audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze*.

Or. en